

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 1533 del 13 DIC. 2022

Oggetto: Presa d'atto Rinnovo Convenzione tra l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Proposta N° 196 del 13/12/2022

SETTORE PROPONENTE  
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore/ Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generale

Ex art. 4-6 L. n. 241/1990

(Dott. ssa Maria Carmen Agnello)

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

*Maria Carmen Agnello*

*Ersilia Riggi*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
*(dott. Giovanni Luca Roccella)*

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

## **Il Capo Settore della U.O.C.AFFARI GENERALI**

### **Premesso che:**

- con nota pec prot. n. 22435 del 29.11.2022, acquisita con prot. n. 5727 del 07.12.2022 l'Università degli Studi di Catania ha trasmesso il testo della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

### **Visti**

- l'art. 12 comma 2 del D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 secondo cui *“le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario (...)”*;
- il D.M. 01.08.2005 e s.m.i. recante *“ Riassetto delle scuole di Specializzazione di area sanitaria”* con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.A. del 29.01.2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 27.02.2015 con il quale l'Assessorato Regionale per la Salute ha approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università degli Studi di Catania.

### **Considerato che**

- l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania ha dichiarato di disporre delle strutture ed attrezzature idonee conformi agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

### **Ritenuto:**

- che la sopra indicata attività di formazione specialistica sarà svolta presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi Catania , *“con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale ( compreso l'infortunio in itinere) svolta dallo specializzando in formazione”*; giusto art. 5 della convenzione,
- Che la suddetta convenzione avrà validità dal **01.11.2022 al 31.10.2027** con la possibilità di revoca anticipata per il venire meno delle condizioni poste alla base della stessa, giusto art. 12.

Rilevata l'urgenza di provvedere al rinnovo della sopra indicata convenzione al fine di regolamentare gli accessi degli specializzandi presso l'U. O. C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O Centro e Nesima dell'ARNAS Garibaldi di Catania.


#### **Propone**

- Autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Catania, giusto schema di convenzione allegato al presente atto, al fine di consentire agli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di svolgere le attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta scuola presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania P.O. Centro e Nesima;
- Trasmettere copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., all'Università degli Studi di Catania e darne comunicazione al Direttore Sanitario Aziendale ed alle UU.OO. interessate.

**Allegati** (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101 /2018) parte integrante:

- Pec prot. n. 22435 del 29.11.2022.

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali**  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale.

#### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e pertanto dispone di:

1. Autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Catania, giusto schema di convenzione allegato al presente atto, al fine di consentire agli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di svolgere le attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta scuola presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania P.O. Centro e Nesima;

2. Trasmettere copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., all'Università degli Studi di Catania e darne comunicazione al Direttore Sanitario Aziendale ed alle UU.OO. interessate.
3. Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per l'urgenza descritta.

**Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Giovanni Annino)**



**Il Direttore Sanitario  
(Dott. Giuseppe Giampanco)**



**Il Direttore Generale  
(Dott. Fabrizio De Nicola)**



**Il Segretario**

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**



<p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE  
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA  
FORMAZIONE SPECIALISTICA

**CONVENZIONE TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

**(PEC: protocollo@pec.unict.it)**

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;



- Visto il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d'intesa riguardante la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29 gennaio 2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2015) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.A. n. 206 del 10 marzo 2020 (G.U.R.S. n. 19 del 3 aprile 2020 parte I) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;



- Visto il D.D. prot. n. 21258 del 19 luglio 2021 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visti i Protocolli d'Intesa stipulati in data 22 dicembre 2017 ed in data 14 marzo 2019 prot. n. 85971 e relativo addendum del 15 marzo 2019 prot. n. 88657 e in data 26 febbraio 2021 prot. n. 73985 tra gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per la rete formativa delle Scuole di specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Vista la nota del Prof. Vito Pavone, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, del 24.10.2022, prot. n. 438445 del 24.10.2022, in cui si propone il rinnovo della convenzione con l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto la nota del Prof. Alessandro Cappellani, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche, del 03.11.2022, prot. n. 458186 del 03.11.2022, in cui si approva il rinnovo della suddetta convenzione;
- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 16.11.2022, prot. n. 500971 del 22.11.2022, in cui si è espresso in merito parere favorevole;

**Premesso che**

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;



- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia**

**ciò premesso**

**l'anno 2022**, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Fabrizio De Nicola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia** dell'Università degli Studi di Catania presso la **U.O.D. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Nesima** e la **U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Centro** del suddetto Ente.

Art.1

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania** mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della **U.O.D. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Nesima** e della **U.O.C. di Ortopedia e**



**Traumatologia del P.O. Centro**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica



svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.



I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata, ovvero il soggetto ospitante.

#### Art 7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;



- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.


A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

#### Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

#### Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.



Art.10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dall'1 novembre 2022 al 31 ottobre 2027 con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo